

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 1963

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2003

Norme per la semplificazione fiscale e amministrativa per le
attività di impresa e lavoro autonomo nei piccoli comuni e
nelle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro sistema tributario dovrebbe essere informato a criteri di semplicità, se è vero che l'attuale livello di prelievo, troppo concentrato sulle attività produttive, risulta difficilmente sostenibile per le piccole attività, a causa dell'elevata incidenza dei costi fissi: il carico fiscale risulta così regressivo, in quanto le imprese più piccole e marginali, su cui gravano anche oneri amministrativi, devono sopportare un prelievo proporzionalmente più elevato.

L'introduzione di nuovi criteri per la determinazione presuntiva dei redditi delle imprese aggrava l'iniustizia del sistema e, penalizzando gravemente l'attività produttiva delle piccole imprese, ne riduce la capacità di sopravvivenza.

Sussiste quindi l'esigenza di intervenire a favore delle attività di modesto rilievo. A questo si aggiunge un problema territoriale, tipico dell'Italia, costituito da una miriade di piccole realtà comunali.

In teoria, l'efficienza del sistema tributario dovrebbe corrispondere all'efficienza dell'intero sistema economico in un regime di libero mercato. In questo contesto, il sistema fiscale deve essere improntato al criterio della neutralità allocativa delle risorse. Fanno eccezione alcuni casi particolari, nei quali le diseconomie esterne determinano scelte di maggiore semplificazione.

Il presente disegno di legge si propone di intervenire proprio su un segmento particolare dell'attività economica, costituito dal sistema della distribuzione commerciale e delle attività di esercizio di arti e professioni nei piccoli comuni, che nella maggioranza dei casi assolvono ad un ruolo di vero e proprio servizio pubblico, e come tale deve essere salvaguardato. D'altra parte, l'entrata in vigore della riforma del commercio e

l'impatto della recessione dei consumi sul settore della distribuzione commerciale — e in particolare sul commercio al dettaglio — rischiano di produrre effetti drammatici in termini di chiusura di migliaia di esercizi commerciali. La «razionalizzazione della rete» comporta che per ogni nuovo occupato di un supermercato, si perdono quattro posti di lavoro nelle piccole e medie imprese. Diminuisce la capacità di sopravvivenza dei piccoli esercizi. Questo determina un problema rilevante per i piccoli comuni (sotto i mille abitanti), nei quali l'attività di un singolo negozio rappresenta in molti casi una delle poche realtà distributive nel raggio di chilometri.

A tale fine, una priorità di intervento è certamente costituita dalla semplificazione amministrativa. La complessità e la molteplicità degli adempimenti burocratici creano disagi e oneri molto elevati per le imprese di piccole dimensioni.

Un altro elemento importante, nell'equilibrio economico-contabile dell'impresa, è la certezza e l'equità dei criteri di accertamento dell'imponibile: nella presente proposta si delinea un sistema molto semplificato del principio di reddito «normale» (reddito teorico per l'impresa operante in circostanze standard), riservando alle eccezioni l'uso di criteri analitici per la determinazione del reddito effettivo. In questo modo, si stabilisce una determinazione diretta e presuntiva degli imponibili.

In definitiva, con il presente disegno di legge si intende favorire la sopravvivenza delle attività commerciali nei piccoli comuni, intervenendo soprattutto in termini di semplificazione degli adempimenti e consentendo alle attività commerciali un elevato risparmio in termini di costi amministrativi.

Passando all'illustrazione del testo si rileva che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce un regime fiscale semplificato di cui potranno avvalersi le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni, ubicate nel territorio di comuni aventi non più di mille abitanti o nelle isole minori, a condizione di avere ricavi e compensi di ammontare non superiore a 60.000 euro.

Il nuovo sistema è alternativo agli specifici studi di settore, ed assume i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente, con l'applicazione di regime sostitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro se esercenti attività di commercio, di 1.500 euro se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi ovvero di 1.800 euro se esercenti attività di servizi, arti e professioni è prevista anche una facilitazione per le nuove attività, assoggettate all'imposta sostitutiva in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno.

L'imposta sostitutiva è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Il regime fiscale semplificato cessa nel caso in cui i redditi superano i 60.000 euro, oppure se il contribuente opta per il regime ordinario.

I vantaggi più rilevanti consistono però nell'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dell'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA. Sono anche soppressi gli obblighi di emissione di ricevute fiscali nonché dello scontrino fiscale.

Nell'articolo 2 si prevede inoltre che i segretari comunali dei comuni possano svolgere le funzioni di ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati, con l'applicazione dei diritti previsti dalla legge, i cui ricavi sono integralmente devoluti al comune che li utilizza in via prioritaria per il finanziamento di interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale in genere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Regime fiscale delle attività ubicate in piccoli comuni e nelle isole minori)

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni ubicate nel territorio di comuni aventi non più di mille abitanti e nelle isole minori possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore a 60.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 possono assumere, in luogo dei ricavi e compensi effettivi, i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione di specifici studi di settore approvati con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli contribuenti interessati, delle peculiarità di marginalità e degli indici di coerenza economica. Qualora in un esercizio successivo non risultino variati gli elementi extra-contabili dell'esercizio precedente, potranno essere assunti i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente.

3. Per potersi avvalere delle disposizioni della presente legge i contribuenti esercitano apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativi allo stesso periodo. L'opzione è valida fino alla revoca ovvero fino al raggiungimento del limite di ricavi e compensi indicato al comma 1.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale della presente legge sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro se esercenti attività di commercio, di 1.500 euro se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi ovvero di 1.800 euro se esercenti attività di servizi, arti e professioni. In caso di nuove iniziative produttive l'imposta sostitutiva è dovuta in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è altresì corrisposta mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardivo od omesso versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il regime fiscale previsto nel presente articolo cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore, superano il limite di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore, superano di oltre il 50 per cento il limite di cui al comma 1;

c) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il contribuente comunica la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

7. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime

agevolato previsto nel presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonchè dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA. Gli stessi contribuenti sono esonerati dall'obbligo di emissione di ricevute fiscali e di scontrini fiscali.

8. I contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione secondo i minimi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla quale sono iscritti, secondo i minimi contribuzione annualmente fissati dallo stesso istituto.

9. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolativo previsto nel presente articolo, è valutata tenendo conto di un ammontare pari a quello fissato nel comma 8.

10. Per l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. L'imposta sostitutiva è dovuta anche nel caso di perdita di esercizio, riduzione del volume di affari o interruzione dell'attività. L'imposta non è dovuta dall'esercizio successivo a quello in cui sia intervenuta la cessazione dell'attività.

12. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo costituiscono componenti negative deducibili.

13. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Autenticazione di documenti)

1. All'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può inoltre svolgere le funzioni di ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Per tale servizio si applicano le tabelle previste dalla legge e i relativi importi sono integralmente devoluti al comune che li utilizza in via prioritaria per il finanziamento di interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale in genere».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per il 2003, 70 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

